



NUOVO REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI SULLO STATO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991 N. 10 E S.M.I.

di cui alla Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 39 del 25/02/2021, di modifica e sostituzione del Regolamento per l'esecuzione delle ispezioni sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 82 del 13/09/2006, per l'adeguamento degli importi dei contributi per gli impianti termici (CIT) e dei contributi per l'attività ispettiva (CAI), a carico dei responsabili degli impianti, e della cadenza dei controlli e dell'estensione a nuove categorie di impianti di climatizzazione in attuazione della Legge Regionale n. 39 del 20 novembre 2018.

Art.1 - Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intende:

- 1) per "legge 10/91", la legge 9 gennaio 1991, n. 10 avente per oggetto: «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»;
- 2) per "D.P.R. 412/93", il Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'Art. 4, comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10»;
- 3) per "D.P.R. 551/99", il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, «Regolamento recante modifiche al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia»;
- 4) per "D.P.R. 380/01" il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;
- 5) per "D. Lgs. 192/05" il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia";
- 6) per "D.P.R. 74/13" il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192";
- 7) per "norma UNI 10389", la normativa tecnica UNI attuativa del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e relativa a: «Generatori di calore. Misurazione in opera del rendimento di combustione»;
- 8) per "D.M. 10 febbraio 2014" il Decreto Ministeriale che ha introdotto i nuovi modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013;
- 9) per "Legge Regionale 20 novembre 2018, n. 39", la Legge Regionale recante "Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici" pubblicata sul B.U.R.C. n. 86 del 21/11/2018, la norma che ha disciplinato nella Regione Campania le attività di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione degli impianti termici e ha istituito il Catasto Energetico Regionale, articolato in Catasto Regionale degli Impianti Termici (Ca.R.I.T.) e nel Catasto Regionale degli Attestati di Prestazione Energetica;
- 10) per "D. Lgs. 48/2020" il Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48, "Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE

sull'efficienza energetica" che ha disposto all'art. 17, comma 4) che "Alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74";

11) per "responsabile dell'impianto termico" o "utente", il proprietario, l'occupante a qualsiasi titolo o l'Amministratore (Enti, condomini, società, ecc.) dell'edificio ove è installato l'impianto termico soggetto a ispezione, così come individuato dall'Art. 1 comma 1, lettera j, e dall'Allegato A del D. Lgs. 192/05. Il responsabile dell'impianto termico è la persona indicata come tale nel libretto di impianto di cui al D.M. 10 febbraio 2014 e s.m.i.;

12) per "Ditta di manutenzione" la Ditta incaricata dall'utente di svolgere le operazioni di controllo e di manutenzione dell'impianto termico;

13) per "Rapporto di controllo di efficienza energetica" (RCEE) il rapporto redatto dalla ditta di manutenzione, al termine delle operazioni di controllo e di manutenzione, conformemente ai modelli contenuti nel D.M. 10 febbraio 2014;

14) per "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico", la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione;

15) per "soggetto esecutore" o "soggetto incaricato" della Città Metropolitana di Napoli la società, che dovrà soddisfare i requisiti minimi, professionali e di indipendenza previsti, allo stato, all'Allegato C del D.P.R. 74/2013, demandata dell'organizzazione di campagne informative (nel cui ambito predispone, produce e distribuisce il materiale informativo necessario), la pianificazione dei sopralluoghi, delle ispezioni e degli accertamenti documentali, l'assistenza agli utenti ed alle ditte di manutenzione, l'aggiornamento costante del sito, uniformandosi al presente regolamento, nonché al Ca.R.I.T. dalla data di attivazione dello stesso e delle relative procedure di indirizzo da parte della Regione Campania. Il nominativo del soggetto incaricato dalla Città Metropolitana di Napoli sarà riportato sui manifesti informativi, sugli opuscoli, sulle documentazioni tecniche nonché sul sito internet della società incaricata e su quello istituzionale della Città Metropolitana di Napoli;

16) per "Ispettore", il tecnico incaricato *dal soggetto esecutore* di effettuare le ispezioni e gli accertamenti sugli impianti termici;

17) per "Rapporto di Prova", il verbale conclusivo redatto dall'Ispettore al termine del sopralluogo.

Art.2 - Campo di applicazione

2.1 – Il presente regolamento disciplina gli adempimenti connessi alle operazioni di manutenzione degli impianti termici e alle ispezioni periodiche di competenza dell'Ente ai sensi della Legge 9 gennaio 1991 n. 10, del D.P.R. 412/93, del D.P.R. 551/99, del D.P.R. 380/01, del D. Lgs. 192/05, del D.P.R. 74/2013 e s.m.i., della Legge Regionale 39/2018.

2.2 – Le ispezioni vengono effettuate nei 77 comuni della provincia di Napoli con meno di 40.000 abitanti: Agerola, Anacapri, Arzano, Bacoli, Barano d'Ischia, Boscoreale, Boscotrecase, Bruscianno, Caivano, Calvizzano, Camposano, Capri, Carbonara di Nola, Cardito, Casamarciano, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Casola di Napoli, Castello di Cisterna, Cercola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Crispano, Forio, Frattamaggiore, Frattaminore, Gragnano, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Lettere, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Massa di Somma, Massa Lubrense, Melito di Napoli, Meta di Sorrento, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Piano di Sorrento, Pimonte, Poggiomarino, Pollena Trocchia, Pompei, Procida, Qualiano, Quarto, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, San Paolo Belsito, San Sebastiano al Vesuvio, San Vitaliano, Santa Maria la Carità, Sant'Agnello, Sant'Anastasia, Sant'Antimo, Sant'Antonio Abate, Saviano, Scisciano, Serrara Fontana, Somma Vesuviana, Sorrento, Striano, Terzigno, Trecase, Tufino, Vico Equense, Villaricca, Visciano, Volla. I Comuni non in elenco, per i quali si dovesse registrare una diminuzione della popolazione residente al di sotto dei 40 mila abitanti, saranno considerati inseriti automaticamente nell'elenco previa comunicazione della Città Metropolitana di Napoli al Comune in oggetto salvo attività analoghe già in corso. Per i Comuni in elenco, per i quali si dovesse registrare un incremento della popolazione residente al di sopra del 40.000 mila abitanti, i relativi impianti di climatizzazione non

saranno più soggetti a controllo, a seguito della comunicazione del Comune alla Città Metropolitana di Napoli.

2.3 – Il presente regolamento disciplina le ispezioni sugli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda, nonché i connessi accertamenti documentali.

2.4 – Sono esclusi dall'attività di controllo: gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria, costituiti esclusivamente da pompe di calore e collettori solari termici la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW, i radiatori individuali, le cucine economiche, le termo-cucine ed i caminetti aperti di qualsiasi potenza termica, i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

2.5 – Non sono considerati impianti termici civili gli impianti inseriti in cicli di processo, anche se il calore prodotto è in parte destinato alla climatizzazione dei locali.

Art. 3 – Tariffa/contributo a carico del responsabile dell'impianto termico

3.1 – La tariffa per l'autocertificazione, riportata per tipologia, potenza e tempistiche di presentazione alla Tabella 1 allegata (Contributo Impianto Termico C.I.T.), può essere corrisposta alla Città Metropolitana di Napoli (online attraverso la piattaforma PagoPA o ogni altra modalità consentita dalla Legge) dal responsabile dell'impianto termico. All'atto del rilascio del rapporto di controllo tecnico (RCEE) da parte del manutentore, in duplice copia, il responsabile dell'impianto termico (ovvero il manutentore) è tenuto a trasmetterne una copia al soggetto incaricato dalla Città Metropolitana di Napoli, unitamente a copia della ricevuta di avvenuto pagamento, nelle tempistiche previste, entro trenta giorni dalla data di compilazione.

3.2 – La tariffa per l'autocertificazione, riportata per tipologia, potenza e tempistiche di presentazione alla Tabella 1 allegata, viceversa, può essere corrisposta alla Città Metropolitana di Napoli attraverso il bollino prepagato, che il manutentore di impianto termico è tenuto ad acquisire preventivamente dalla Città Metropolitana di Napoli (online attraverso la piattaforma PagoPA o ogni altra modalità consentita dalla Legge) e ad apporre sul RCEE, per conto del responsabile dell'impianto. La trasmissione del RCEE, completo del bollino prepagato, al soggetto incaricato dalla Città Metropolitana di Napoli, nelle tempistiche previste, può essere effettuata sia dal manutentore che dal responsabile dell'impianto termico.

3.3 – La tariffa per l'ispezione di un impianto termico, per il quale non sia stata trasmessa l'autocertificazione nei tempi previsti, di cui ai punti 3.1 e 3.2, che deve essere corrisposta dal responsabile dell'impianto termico alla Città Metropolitana di Napoli (online attraverso la piattaforma PagoPA o ogni altra modalità consentita dalla Legge), prima della data del previsto accertamento, all'atto del quale dovrà essere documentato l'avvenuto pagamento, è riportata per tipologia e potenza alla Tabella 2 allegata (Contributo Attività Ispettiva C.A.I.).

3.4 – All'atto dell'attivazione del Ca.R.I.T. e delle relative procedure di indirizzo da parte della Regione Campania i manutentori degli impianti termici dovranno trasmettere il RCEE esclusivamente per via telematica al Ca.R.I.T.

3.5 – quota parte delle somme riscosse con il C.I.T. e con il C.A.I., computate come previsto all'Art. 17 della Legge Regionale n. 39 del 20 novembre 2018, sarà trasferita con cadenza annuale alla Regione Campania per la gestione del Ca.R.I.T., una volta che lo stesso sia stato attivato.

Art.4 – Rapporti di controllo di efficienza energetica (RCEE)

4.1 - Con l'invio del RCEE, e la corresponsione del relativo contributo, le eventuali ispezioni da parte del soggetto incaricato dalla Città Metropolitana di Napoli sono a titolo gratuito per il periodo di validità di cui alla Tabella 1, con decorrenza dalla data riportata sul RCEE.

4.2 - Qualora l'utente non abbia provveduto a trasmettere un nuovo RCEE entro le scadenze previste, e comunque prima della ricezione dell'avviso di ispezione, la stessa sarà a titolo oneroso e pertanto l'utente dovrà provvedere ad effettuare il pagamento della tariffa prevista all'Art. 3.3, riportata alla Tabella 2.

4.3 - In assenza del RCEE le operazioni di controllo e manutenzione si considerano non effettuate e il responsabile dell'impianto incorre nelle sanzioni previste dall'Art.15 comma 5 del D. Lgs. 192/05, non inferiori ad € 500 e non superiori ad € 3.000.

4.4 - La Ditta di manutenzione, al termine delle operazioni di controllo e manutenzione, in accordo con l'Art. 7.2 del D. Lgs. 192/05 e s.m.i., è tenuta a redigere e sottoscrivere il RCEE. In assenza di tale adempimento incorre nelle sanzioni, previste dall'Art.15 comma 6 del D. Lgs. 192/05, non inferiori ad € 1.000 e non superiori ad € 6.000.

Art.5 – Accertamenti documentali: integrazioni, controlli d'ufficio, responsabilità

5.1 - Qualora il RCEE, in fase di accertamento da parte del soggetto incaricato dalla Città Metropolitana di Napoli, risultasse mendace, o i dati in esso contenuti tecnicamente incongruenti o incompleti, il soggetto incaricato potrà convocare ovvero contattare ovvero chiedere per iscritto al manutentore di integrare la documentazione prodotta entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell'anomalia riscontrata, senza oneri aggiuntivi per l'utente.

5.2 - Se viceversa l'impianto non risultasse in regola per cause documentate imputabili all'utente, lo stesso dovrà produrre la documentazione, nei modi previsti dall'Art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la messa in regola delle anomalie riscontrate entro 30 giorni dalla data della comunicazione.

5.3 – La produzione della documentazione tecnica integrativa prevista ai punti 5.1 e 5.2 non deve essere accompagnata dalla tariffa di cui ai punti 3.1 e 3.2.

5.4 – Trascorso il termine di 30 giorni, previsto per la messa in regola dell'impianto, senza che sia pervenuta la documentazione richiesta, l'impianto termico verrà sottoposto a ispezione d'ufficio a titolo oneroso e l'utente dovrà corrispondere la tariffa prevista al precedente Art. 3.3 (verrà assoggettato invece al versamento dell'integrazione atta a coprire l'intera tariffa prevista al precedente Art.3.3, se ha provveduto a versare la tariffa per l'autocertificazione). Ai sensi dell'Art.15 comma 5 e 6 del D. Lgs. 192/05, si potrà provvedere ad emettere sanzione amministrativa nei confronti rispettivamente del responsabile dell'impianto e della Ditta di manutenzione, nonché a darne comunicazione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

5.5 - Nel caso in cui l'accertamento documentale rilevi una presunta grave anomalia che possa pregiudicare la sicurezza per le persone, gli animali e le cose, verranno informate le autorità competenti in materia di incolumità e di igiene pubblica.

Art.6 – Ispezioni e modalità

6.1 – Come previsto all'Art. 9 del D.P.R. 74/13, le ispezioni devono essere programmate al fine di riscontrare la rispondenza alle norme di Legge e alla veridicità delle dichiarazioni trasmesse. Inoltre le ispezioni a campione devono dare priorità agli impianti per i quali non sia pervenuta alcuna dichiarazione, nonché a quelli più vecchi o che presentino maggiore criticità.

6.2 - Le ispezioni sono effettuate previo preavviso all'utente, mediante comunicazione inviata con raccomandata A/R nella quale è indicata la data e l'ora della visita.

6.3 - La comunicazione, nel caso in cui l'utente sia tenuto al pagamento della tariffa prevista all'Art. 3.3, riporta in allegato il bollettino di pagamento preintestato (fino a quando lo stesso possa costituire modalità di pagamento valida per la pubblica amministrazione) e contiene indicazioni in merito a:

- importo del corrispettivo;
- termine per effettuare il pagamento;
- tasso da applicare a titolo di interessi moratori in caso di pagamento effettuato fuori dal predetto termine;
- informazione che, decorso il termine per il pagamento, si provvederà all'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi calcolati dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento alla data di iscrizione a ruolo.

6.4 – Qualora l'utente non fosse disponibile per l'ispezione dell'impianto (per dismissione o inesistenza dello stesso, o per la data e l'ora prestabilite) dovrà contattare il soggetto incaricato dalla Città Metropolitana di Napoli nei modi indicati nella lettera di avviso, entro il termine perentorio di

giorni 7 dal ricevimento della stessa, per concordare una nuova data ovvero per annullare la visita ispettiva.

6.5 – Il personale tecnico del soggetto incaricato dalla Città Metropolitana di Napoli, addetto alle ispezioni, ha responsabilità di incaricato di pubblico servizio. Questo, al momento della visita, si presenta munito di apposito tesserino di riconoscimento e di documento di identità.

6.6 – I risultati delle ispezioni, a campione o d'ufficio, sono riportati su apposito rapporto, conforme alla normativa tecnica vigente, predisposto e approntato dal soggetto incaricato dalla Città Metropolitana di Napoli, redatto in triplice copia, sottoscritto dal personale preposto all'ispezione, che se ne assume la responsabilità, e dall'utente per ricevuta. L'utente è tenuto a fornire le generalità del responsabile dell'impianto (cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza) al fine della completa compilazione del rapporto. Nel caso in cui non sia presente il libretto di impianto, o non vi sia stato riportato il nominativo del responsabile, il rapporto tecnico di ispezione dovrà riportare le generalità complete dell'intestatario del contratto di fornitura del combustibile.

6.7 – Una copia del rapporto di ispezione è rilasciata all'utente e dovrà essere allegata al libretto di impianto di cui al D.M. 10 febbraio 2014. La copia rilasciata al responsabile dell'impianto costituisce documento valido per comprovare l'avvenuta ispezione.

6.8 – Qualora l'ispezione abbia esito negativo per il riscontro di anomalie il cui accertamento è di specifica competenza della Città Metropolitana di Napoli (mancata manutenzione o carenze manutentive, rendimento di combustione inferiore al limite, indice di Bacharach e/o monossido di carbonio oltre il limite di Legge, ed in tutti quei casi per cui non è possibile effettuare l'analisi di combustione e il relativo calcolo del rendimento di combustione), l'ispettore segnalerà sul rapporto che entro il periodo di gg. 90 l'utente dovrà provvedere alla rimozione delle anomalie riscontrate e comunicare con Raccomandata A.R. o via PEC al soggetto incaricato dalla Città Metropolitana di Napoli l'avvenuta regolarizzazione attraverso idonea documentazione tecnica regolarmente sottoscritta per responsabilità dal manutentore.

6.9 – Nel caso di riscontro di insufficiente rendimento di combustione, l'utente, qualora l'impianto non sia riconducibile ai valori di rendimento previsti dalla normativa vigente nemmeno con specifiche operazioni di manutenzione, è tenuto alla sostituzione del generatore di calore entro 180 giorni solari a partire dalla data dell'ultima verifica. Ove il responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un'ulteriore verifica da parte dell'autorità competente, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze di tale verifica, ai sensi del D.P.R. 74/13.

Dell'impossibilità di riportare il rendimento nei parametri previsti dalla Legge, e quindi della necessità di sostituire il generatore di calore, l'utente dovrà informarne il soggetto incaricato dalla Città Metropolitana di Napoli con Raccomandata A.R. o via PEC entro i 90 gg. previsti, comunicando successivamente l'avvenuta regolarizzazione attraverso idonea documentazione tecnica ed assunzione di responsabilità redatta da ditta e/o tecnico abilitato.

6.10 – Allo scadere dei 90 gg., se l'utente non ha provveduto a comunicare la regolarizzazione dell'impianto, può incorrere nelle sanzioni previste dall'Art. 15 comma 5 del D. Lgs. 192/05, come precisato al successivo Art. 7.

6.11 – Nel caso in cui il responsabile abbia prodotto documentazione tecnica che il soggetto incaricato dalla Città Metropolitana di Napoli valuti non idonea, incompleta od insufficiente, si provvederà ad una nuova ispezione dell'impianto, con le stesse modalità previste per la prima visita, con addebito secondo le tariffe previste all'Art. 3.3. La Ditta di manutenzione incorrerà nelle sanzioni amministrative previste dall'Art.15 comma 6 del D. Lgs. 192/05 e ne verrà data comunicazione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

6.12 - Qualora l'ispezione abbia esito negativo per il riscontro di anomalie che pregiudicano la sicurezza dell'utente o la pubblica incolumità il soggetto incaricato dalla Città Metropolitana di Napoli ne dà comunicazione all'Ente entro i 7 gg. successivi alla ispezione stessa. L'Ente provvede ad informarne l'autorità pubblica competente.

Art.7 – Sanzioni amministrative

7.1 – In assenza della comunicazione di avvenuta regolarizzazione la Città Metropolitana di Napoli intenderà che detta regolarizzazione non è stata perfezionata nei termini perentori assegnati. Provvederà pertanto alla notifica delle violazioni, riscontrate in sede di ispezione, con le modalità e i termini indicati all'Art.14 comma 2 della L. 689/81.

7.2 – Contestualmente si potrà procedere – ove possibile e ritenuto opportuno – alla richiesta della sospensione del contratto di fornitura dell'energia come previsto dal comma 6 dell'Art.16 del D. Lgs. 164/00.

7.3 – Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 380/01 e dal D. Lgs. 192/05 si applicano le norme e i principi di cui al Capo I della L.689/81.

7.4 – I destinatari della contestazione, ai sensi dell'Art.16 della stessa L. 689/81, possono provvedere al pagamento, nei confronti dell'Ente erogatore della sanzione, di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, entro il termine di 60 gg. dalla notifica di contestazione. Il pagamento in misura ridotta estingue la violazione.

7.5 – Il responsabile dell'impianto che non ottemperi a quanto previsto all'Art.7 comma 1 del D. Lgs. 192/05, incorre nelle sanzioni secondo i seguenti livelli di gravità (dal I al III in ordine crescente):

- a) anomalie tecnico-documentali (mancanza del libretto di impianto e/o incompletezza dei dati, mancanza dei rapporti di ispezione tecnica previsti dalla normativa) – livello I
- b) mancata o incompleta manutenzione dell'impianto, impossibilità ad effettuare l'analisi dei fumi e calcolare il rendimento – livello II
- c) superamento dei limiti previsti per il monossido di carbonio e per l'indice di Bacharach, rendimento inferiore a quanto previsto per Legge – livello III.

7.6 – Il manutentore che non ottemperi a quanto previsto all'Art.7 comma 2 del D. Lgs. 192/05 incorre nelle sanzioni previste all'Art. 15 comma 6 del medesimo decreto.

7.7 – Entro il termine di 30 gg. dalla data della notifica, gli interessati possono far pervenire al soggetto irrogatore una richiesta di audizione alla quale si potranno allegare scritti difensivi e documentazione utile a contestare la sanzione.

7.8 – Alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si provvede secondo Legge.

Art.8 – Addebito per ispezioni non effettuate

8.1 – Qualora l'ispezione non possa essere effettuata per cause imputabili all'utente dell'impianto, ovvero per sua assenza o rifiuto, e nel primo caso senza che lo stesso ne dimostri l'effettiva impossibilità con comunicazione al soggetto incaricato dalla Città Metropolitana di Napoli, nel termine perentorio e nei modi previsti, sarà comunque addebitata la tariffa prevista al precedente Art. 3.3 e l'ispezione sarà effettuata in altra data con le stesse modalità e le tariffe di cui al precedente Art. 3.3.

8.2 – Qualora l'ispezione riguardi impianti per i quali sia pervenuto il RCEE e non possa essere effettuata per causa imputabile all'utente dell'impianto, ovvero per sua assenza o rifiuto, e nel primo caso senza che lo stesso ne dimostri l'effettiva impossibilità con comunicazione al soggetto incaricato dalla Città Metropolitana di Napoli, nel termine perentorio e nei modi previsti, la verifica sarà effettuata in altra data con le stesse modalità e le tariffe di cui al precedente Art. 3.3.

8.3 – In caso di reiterato rifiuto o assenza da parte dell'utente, oltre all'addebito pari alla somma delle tariffe di cui all'Art. 3.3, nel caso di impianti alimentati a gas di rete si potrà procedere alla richiesta della sospensione del contratto di fornitura dell'energia come previsto dal comma 6 dell'Art.16 del D. Lgs. 164/00. Inoltre, non avendo certezza della corretta manutenzione e conduzione dell'impianto, verrà informata l'autorità competente per la tutela della pubblica incolumità per i provvedimenti del caso.

8.4 – Qualora l'ispezione non abbia luogo a causa della inesistenza e/o dismissione dell'impianto, ovvero l'impianto di cui trattasi è inserito in un ciclo produttivo, e ciò non sia stato precedentemente comunicato dall'utente al soggetto incaricato dalla Città Metropolitana di Napoli nel termine perentorio e nei modi previsti, verrà richiesto all'utente il pagamento di una tariffa, a titolo di parziale rimborso per la mancata ispezione, di:

- € 20,00 per utenze assimilabili, per tipologia e potenza, a quelle di abitazioni unifamiliari,

- € 60,00 per tutte le altre utenze.

8.5 – La competente Direzione della Città Metropolitana di Napoli si riserva di controllare, con la collaborazione del Corpo di Polizia Metropolitana e di altro personale competente, tutti gli impianti per i quali sono state effettuate dichiarazioni di inesistenza dell'impianto e/o di dismissione, nonché gli impianti per i quali è stato riscontrato il reiterato rifiuto e assenza dell'utente. Le dichiarazioni false e mendaci, così come tutti i comportamenti non leciti, saranno denunciati alla Autorità Giudiziaria competente.

Art.9 – Riscossione coattiva

9.1 – Il pagamento della tariffa deve essere effettuato entro la data prevista per l'ispezione. Qualora il pagamento non venisse effettuato nel termine previsto, si potrà provvedere entro i successivi 90 giorni con pagamento maggiorato degli interessi di mora calcolati al tasso legale.

9.2 – Decorso il termine di 90 giorni il soggetto incaricato dalla Città Metropolitana di Napoli trasmette alla competente Direzione gli elenchi relativi ai soggetti inadempienti e per i quali sono scaduti i termini per i pagamenti.

9.3 – Sulla base di tali elenchi la Direzione competente provvede alla riscossione coattiva sia delle somme dovute e non corrisposte che degli interessi maturati per Legge, mediante iscrizione a ruolo dei relativi nominativi.

Art.10 – Bollino verde prepagato

10.1 – Il soggetto incaricato dalla Città Metropolitana di Napoli predispone e distribuisce il "bollino verde prepagato" alle ditte di manutenzione che aderiscono all'iniziativa. Il bollino viene prepagato mediante pagamento online attraverso la piattaforma PagoPA o ogni altra modalità consentita dalla Legge alla Città Metropolitana di Napoli, non può essere ceduto, non può essere contraffatto, riporta un numero di serie attribuito alla Ditta di manutenzione che lo acquista e deve essere successivamente compilato con il numero di "Codice Impianto" attribuito allo specifico impianto termico dal soggetto incaricato Città Metropolitana di Napoli. Il bollino è esente da IVA ai sensi dell'Art.4 della Legge 633/1972 (attività di tipo pubblicistico istituzionale) e viene rilasciato dal manutentore all'utente dell'impianto termico a titolo di quietanza.

10.2 – La Città Metropolitana di Napoli autorizza le ditte di manutenzione regolarmente iscritte alla Camera del Commercio alle categorie merceologiche abilitate ad operare nella installazione e manutenzione degli impianti termici alla apposizione del "bollino verde prepagato" ed alla trasmissione al soggetto incaricato dalla Città Metropolitana di Napoli del RCEE compilato e corredato del relativo bollino. Il Responsabile della Ditta di manutenzione trasmette domanda di autorizzazione alla Città Metropolitana di Napoli, sottoscrivendo contestualmente l'apposito disciplinare.

10.3 – Le Ditte autorizzate a rilasciare il bollino verde sono iscritte in apposito elenco, consultabile sul sito della Città Metropolitana di Napoli e del soggetto incaricato.

10.4 – La Città Metropolitana di Napoli si riserva di revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione se la ditta non rispetta il disciplinare sottoscritto od il presente regolamento.

10.5 – Le Ditte di manutenzione ed installazione che non partecipano alla iniziativa del bollino possono svolgere comunque le attività previste per la loro categoria, ivi compresa la manutenzione degli impianti termici e l'analisi dei fumi, e provvedere a quanto previsto all'art. 4.

10.6 – Tutte le Ditte di manutenzione sono comunque tenute al rispetto del presente regolamento.

Tabella 1 - Contributo Impianto Termico (autocertificazione)

Tipologia Impianto	Alimentazione	Potenza termica P (kW)	Cadenza Controlli (anni)	Contributo Impianto Termico CIT (€)	
Impianti termici con generatore di calore a fiamma	Combustibile liquido o solido	$10 < P < 35$	2	13,00	
		$35 \leq P < 100$	2	36,00	
		$100 \leq P < 350$	1	36,00	
		$P \geq 350$	1	72,00	
	Gas, Metano o GPL	$10 < P < 35$	4 (dal controllo di prima accensione)	26,00	
			2 (per i successivi controlli)	13,00	
		$35 \leq P < 100$	4 (dal controllo di prima accensione)	72,00	
			2 (per i successivi controlli)	36,00	
		$100 \leq P < 350$	2	72,00	
		$P \geq 350$	2	144,00	
	Impianti con macchine frigorifere/ pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	$12 < P < 35$	4	30,00
			$35 \leq P < 100$	4	48,00
$100 \leq P < 350$			2	46,00	
$P \geq 350$			2	66,00	
Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico		$12 < P < 35$	4	30,00	
		$35 \leq P < 100$	4	48,00	
		$100 \leq P < 350$	4	92,00	
		$P \geq 350$	4	132,00	
Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica		$12 < P < 35$	2	15,00	
		$35 \leq P < 100$	2	24,00	
		$100 \leq P < 350$	2	46,00	
		$P \geq 350$	2	66,00	
Impianti alimentati da teleriscaldamento		Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$10 < P < 50$	4	36,00 *
			$P \geq 50$	4	72,00**
Impianti Cogenerativi (Potenza termica in Pel ***)		Microgenerazione	$P_{el} < 50$	4	36,00
		Unità Cogenerative	$50 \leq P_{el} < 150$	2	36,00
	$P_{el} \geq 150$		2	90,00	

* Fino a 100 mq di superficie utile ex Allegato A del D. Lgs. 192/2005

** Oltre i 100 mq di superficie utile ex Allegato A del D. Lgs. 192/2005

*** Pel potenza elettrica nominale

Tabella 2 - Contributo Attività Ispettiva

Tipologia Impianto	Alimentazione	Potenza termica P (kW)	Contributo Attività Ispettiva CAI (€)
Impianti termici con generatore di calore a fiamma	Combustibile gassoso, liquido o solido	10 < P < 35	80,00
		35 ≤ P < 100	140,00
		100 ≤ P < 350	200,00
		P ≥ 350	250,00
Impianti con macchine frigorifere/ pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico, macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta, pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico, pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	12 < P < 35	80,00
		35 ≤ P < 100	140,00
		100 ≤ P < 350	200,00
		P ≥ 350	250,00
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	10 < P < 50	120,00*
		P ≥ 50	180,00**
Impianti Cogenerativi (Potenza termica Pel ***)	Microgenerazione, Unità Cogenerative	Pel < 50	160,00
		50 ≤ Pel < 150	200,00
		Pel ≥ 150	300,00

* Fino a 100 mq di superficie utile ex Allegato A del D. Lgs. 192/2005

** Oltre i 100 mq di superficie utile ex Allegato A del D. Lgs. 192/2005

*** Pel potenza elettrica nominale in kW